

Convenzione per il conferimento della funzione di stazione appaltante alla Provincia di Lodi ai sensi del combinato disposto dell'art. 1 comma 88 L. 07/04/2014 n. 56 e dell'art. 37 del D. Lgs. 50/2016

TRA

La Provincia di Lodi, in forza della deliberazione del Decreto del Presidente Provinciale n. 33 del 01/04/2015;

E

Il Comune di _____ aderente (*anche nel contesto di gestioni associate*) / l'Unione dei Comuni, in forza del verbale della deliberazione del Consiglio Comunale n. _____ del _____ di adesione e accettazione trasmessa alla Provincia di Lodi P.E.C. (di seguito, anche, "Parti");

PREMESSO CHE

- il DPCM del 30 giugno 2011 definisce le funzioni della SUA (Stazione Unica Appaltante) prevedendo la possibilità di acquisire i lavori, servizi e forniture facendo ricorso tra le altre possibilità anche alla SUA delle Province;
- ai sensi dell'art. 1, c. 88 L. 07/04/2014 n. 56 la Provincia può, d'intesa con i Comuni, esercitare le funzioni di predisposizione dei documenti di gara, di stazione appaltante, di monitoraggio dei contratti di servizio e di organizzazione di concorsi e procedure selettive;
- l'art. 37 del D. Lgs. 50/2016 prevede che:
 - attraverso lo strumento del convenzionamento con la Provincia delle funzioni di stazione appaltante è possibile perseguire una maggiore qualità ed efficacia dell'azione amministrativa nell'ambito della contrattualistica pubblica, nella consapevolezza che ciò contribuisce a rafforzare l'economia legale;
 - attraverso una struttura qualificata si assicura una maggiore professionalità e, quindi, un'azione amministrativa più snella e tempestiva, che permetta altresì di creare condizioni affinché vi possa essere una progressiva semplificazione degli adempimenti e delle procedure, nonché un auspicabile riduzione del contenzioso in materia di affidamento di appalti pubblici;
- tale modello di gestione consente un'ottimizzazione delle risorse e, quindi, un conseguente risparmio, concentrando in una struttura specializzata quegli adempimenti che normalmente vengono curati da una pluralità di stazioni appaltanti;
- che ciò potrà in prospettiva consentire un modello più avanzato di governance del sistema degli appalti, consistente nella capacità da parte della amministrazioni di indirizzarsi verso un obiettivo unitario, sulla base dei principi comunitari e nazionali di legalità, economicità ed efficienza, senza sovrapposizioni e nel rispetto delle diverse competenze;

La Provincia di Lodi propone di svolgere la funzione di stazione appaltante ai sensi del combinato disposto degli art. 37 e 38 del D.lga 50/2016 per l'affidamento di appalti di lavori, forniture e servizi per conto dei Comuni o delle Unioni di Comuni che ne facciano richiesta;

Il Comune aderente / l'Unione dei Comuni aderente (di seguito Comune/Unione) e la Provincia di Lodi (di seguito "Provincia"), ai sensi delle disposizioni sopra richiamate, intendono disciplinare i reciproci rapporti e impegni con la presente Convenzione, allo scopo di regolamentare l'affidamento alla Provincia dell'espletamento delle procedure di gara per l'acquisto di lavori, forniture e servizi e per l'espletamento di altre attività relative all'intero ciclo di realizzazione delle opere pubbliche;

Con le sopra citate deliberazioni il Comune/Unione e la Provincia hanno approvato la presente Convenzione (di seguito "**Convenzione**").

Tutto ciò premesso, le "Parti", convengono quanto segue:

ART. 1 – Procedure oggetto di affidamento e programmazione

1. Il Comune/Unione affida - ai sensi dell'art. 37 del D. Lgs. 50/2016 - alla Provincia che accetta, l'esercizio della funzione di stazione appaltante per l'espletamento delle procedure di gara che il Comune/Unione comunicherà, tramite P.E.C., contestualmente all'approvazione del bilancio di previsione annuale sulla base della propria programmazione, indicando anche il periodo in cui le procedure di gara dovranno essere espletate ed eventuali urgenze connesse anche a particolari finanziamenti. La Provincia, con comunicazione effettuata tramite P.E.C. indicherà, **previa concertazione tra le Parti**, il periodo in cui le procedure di gara potranno essere espletate dalla medesima.

2. Sempre previa concertazione tra le Parti, potranno essere aggregate in un'unica gara gli acquisti omogenei di più enti, Provincia compresa, onde conseguire economie di scala.

3. L'affidamento riguarda tutte le fasi della procedura d'appalto fino all'aggiudicazione provvisoria ed alle relative verifiche come meglio precisato all'art. 2, nonché gli adempimenti successivi preordinati alla stipula del contratto d'appalto, previa espressa autorizzazione ad operare per conto del Comune/Unione.

ART. 2 – Attività affidate alla Provincia

1. Per l'attuazione di quanto previsto all'art. 1 la Provincia svolge le seguenti attività:

- supporta il Comune/Unione nella predisposizione della determina a contrarre;
- pianifica, attraverso un crono programma semestrale la sua attività attraverso il ricevimento del fabbisogno dei Comuni aderenti comunicato con apposita modulistica entro i mesi di maggio e novembre di ogni anno;
- programmazione dei procedimenti di gara effettuata in base alle priorità espresse dai Comuni aderenti e nel caso di sovrapposizioni da accordi tra la CUCP ed i Comuni interessati dando priorità a procedimenti finanziati con fondi Comunitari o sovra comunali con obbligo di avvio della procedura pena la perdita del finanziamento o procedimenti legati;
- quantifica l'importo delle eventuali spese necessarie per lo svolgimento della gara da recepire da parte del Comune nella determina a contrarre;
- chiede il codice identificativo gara (C.I.G.);
- nomina il Responsabile del Procedimento di gara ai sensi della L. 241/90;

- redige e sottoscrive il bando di gara o la lettera d'invito e cura gli adempimenti conseguenti, ivi compresi gli obblighi di pubblicità;
- nomina la Commissione giudicatrice quando necessaria;
- verifica il possesso dei requisiti di partecipazione;
- cura gli adempimenti relativi all'espletamento della procedura di gara in tutte le sue fasi fino all'aggiudicazione provvisoria compresa la verifica dei requisiti dell'aggiudicatario provvisoria, e propone al Comune/Unione aderente l'adozione della determina di aggiudicazione definitiva;
- invia la comunicazione all'Osservatorio dei Contratti Pubblici relativa alla fase dell'aggiudicazione definitiva;
- supporta, previa espressa richiesta, il Comune/Unione negli adempimenti preordinati alla stipula del contratto;
- assolve gli obblighi di comunicazione ai concorrenti relativi a tutte le fasi di gara;

2. La Provincia si impegna a pubblicare il bando di gara/spedire la lettera d'invito entro 30 giorni dal ricevimento della documentazione di gara, completa in ogni sua parte, nel caso di gara aggregata di cui all'art. 1, c. 2, il termine di cui sopra sarà concordato con tutti gli enti interessati.

ART. 3 - Attività del Committente

1. Restano a carico del Committente i seguenti adempimenti:

- nomina del responsabile unico del procedimento RUP di cui all'art. 31 del d.lgs 50/2016i;
- in caso di lavori: redazione, approvazione dei diversi livelli di progettazione, verifica e validazione del progetto esecutivo;
- in caso di forniture e servizi: redazione ed approvazione del capitolato speciale d'appalto e di ogni altro documento da porre a base di gara;
- assunzione della determina a contrarre nella quale sono formalmente conferite alla Centrale di Committenza, in tutto o in parte, le attribuzioni di cui al precedente articolo;
- determina di aggiudicazione ;
- comunicazione alla CUCP, a mezzo lettera via pec, dei nominativi dei componenti della Commissione giudicatrice con l'indicazione della persona designata a svolgere le funzioni di Presidente della Commissione Giudicatrice;
- invio delle comunicazioni all'Osservatorio dei Contratti Pubblici delle fasi successive all'aggiudicazione definitiva nel caso in cui il CIG. È stato preso dal Comune;
- comunicazione all'aggiudicatario ed agli aventi diritto dell'avvenuta aggiudicazione;
- stipula del contratto d'appalto
- esecuzione del contratto ed eventuale contenzioso relativo all'esecuzione medesima.

2. Il RUP interagisce con gli uffici della Provincia per tutto quanto si renda necessario. A titolo esemplificativo e non esaustivo:

- scelta degli operatori economici da invitare nelle procedure senza pubblicazione del bando;
- quesiti tecnici sulla documentazione a base di gara;
- eventuale verifica dell'anomalia delle offerte in contraddittorio.

ART. 4 – Rapporti finanziari e gestione del contenzioso

1. Il Comune /Unione, per lo svolgimento delle funzioni affidate alla Provincia ai sensi degli artt. 1 e 2 della presente Convenzione, dovrà corrispondere alla medesima:

- in via anticipata, almeno 15 giorni prima dell'avvio della procedura di gara, la somma presuntivamente quantificata per le spese dirette necessarie per lo svolgimento della medesima

(spese di pubblicazione e contributo AVCP ora ANAC, compenso di eventuali componenti esterni della Commissione valutatrice delle offerte, ove prevista); a tal fine nella determina a contrarre dovrà essere assunto il relativo impegno di spesa.

2. Eventuali controversie instaurate da soggetti terzi, sotto qualsiasi forma, saranno trattate direttamente dal Comune/Unione aderente per il quale la procedura di gara è stata espletata, previa dettagliata relazione scritta a quest'ultimo fornita dalla CUCP.

ART. 4 bis - Costi della Convenzione

Per i servizi offerti dalla CUCP il Comune committente non facente parte del territorio della Provincia di Lodi verserà un canone di Euro 1.000,00 per ogni procedimento affidato alla CUCP per procedimenti di valore inferiore alle soglie di rilievo Comunitario ed Euro 2.000,00 per ogni procedimento di valore superiore alle soglie di rilievo Comunitario a rimborso forfettario delle spese interne sostenute per lo sviluppo della procedura (personale, utenze materiale ecc.).

L'accoglimento di gare di valore inferiore alla soglia Comunitaria sarà comunque oggetto di valutazione da parte della CUCP in considerazione dei carichi di lavoro e della programmazione già in essere al momento della richiesta.

La CUCP non gestirà in ogni caso gare per Comuni non presenti sul territorio Provinciale di valore inferiore ad Euro 40.000,00 per beni e servizi ed a Euro 150.000,00 per i lavori.

Per i Comuni facenti parte del territorio della Provincia di Lodi il servizio è gratuito: sarà tuttavia facoltà della CUCP richiedere, previo accordo sottoscritto con apposito atto, l'erogazione a favore dei dipendenti provinciali assegnati alla CUCP di una quota parte del fondo incentivante previsto dall'art. 113 del D.Lgs. 50/2016.

La CUCP si riserverà inoltre di accogliere, anche per i Comuni facenti parte della Provincia, gare di importo inferiore ad Euro 40.000,00 per beni e servizi ed Euro 150.000,00 per i lavori solo se compatibili con i carichi di lavoro e la programmazione in essere al momento della richiesta.

ART. 5 – Soccorso istruttorio

Riguardo le procedure previste dall'art. 83 del d.lgs. 50/2016 cosiddetto "soccorso istruttorio" sarà a carico della CUCP la sua attivazione.

La sanzione relativa sarà quindi versata dall'offerente alla CUCP.

ART. 6 – Entrata in vigore e durata

1. La presente Convenzione ha la durata di tre anni ed entra in vigore a decorrere dalla data della sua sottoscrizione;

2. La stessa può essere rinnovata, con le medesime formalità, alla scadenza, per un periodo non superiore a tre anni;

3. Al termine del 1° anno di vigenza della presente Convenzione, le parti potranno apportare ogni eventuale modifica determinata da comprovate esigenze manifestatesi nel periodo predetto;

4. Il Comune potrà recedere dalla Convenzione in qualsiasi momento previo un preavviso di almeno trenta giorni, e fatte salve le procedure in corso di svolgimento.

ART. 7 – Obblighi di riservatezza

1. Le parti si obbligano a non rivelare a terzi e a non usare in alcun modo, per motivi che non siano attinenti all'esecuzione della Convenzione, dati e informazioni, sia verbali che scritti, di cui sia venuta a conoscenza in ragione del presente accordo e della sua attuazione.

2. L'obbligo di riservatezza sarà vincolante per tutto il tempo in cui la Convenzione sarà efficace.

3. Le parti si impegnano affinché ciascuno dei propri rappresentanti, amministratori, collaboratori e dipendenti sia vincolato agli obblighi previsti dal presente accordo.

ART. 8 – Controversie

1. Le eventuali controversie aventi natura civilistica, riguardanti l'applicazione della Convenzione verranno devolute alla competenza esclusiva del Foro di Lodi

ART. 9 – Disposizioni finali

La Convenzione potrà essere modificata e/o integrata esclusivamente per volontà unanime delle Parti, da formalizzarsi per iscritto a pena di nullità.

Lodi,

IL PRESIDENTE
Mauro Soldati

IL SINDACO

Documento informatico con firma digitale (art.24 del D.Lgs 07/03/205 n. 82)

